

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **7/1980** (ECLI:IT:COST:1980:7)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **GIONFRIDA**

Udienza Pubblica del **10/10/1979**; Decisione del **25/01/1980**

Deposito del **30/01/1980**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **10062**

Atti decisi:

N. 7

SENTENZA 25 GENNAIO 1980

Deposito in cancelleria: 30 gennaio 1980.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 36 del 6 febbraio 1980.

Pres. AMADEI - Rel. GIONFRIDA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636,

modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie), dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) e dell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 febbraio 1976 dal pretore di Trento nel procedimento civile vertente tra Matteotti Franco e l'INPS, iscritta al n. 277 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 139 del 26 maggio 1976;

2) ordinanza emessa il 5 marzo 1976 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra De Michelini Nerina e l'INPS, iscritta al n. 361 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 16 giugno 1976;

3) ordinanza emessa il 22 aprile 1977 dal tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra l'INPS e Sgaramella Rosa, iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 del 10 agosto 1977;

4) ordinanza emessa il 18 aprile 1977 dal pretore di Pisa nel procedimento civile vertente tra Lupetti Orilia e l'INPS, iscritta al n. 388 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 19 ottobre 1977.

Visti gli atti di costituzione di Matteotti Franco, di Sgaramella Rosa e dell'INPS, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Giulio Gionfrida;

uditi l'avv. Mattia Persiani, per Sgaramella e l'avv. Paolo Boer, per l'INPS e il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Angelini Rota, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto:

1. - Il pretore di Trento, con ordinanza 26 febbraio 1976, emessa in causa Matteotti contro INPS, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 legge 21 luglio 1965, n. 903, nella parte in cui subordina il diritto alla pensione di reversibilità, a favore dei figli maggiorenni, alla condizione che essi siano inabili alla data del decesso del genitore; dubitando che tale disposizione contrasti con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata esclusione dal trattamento pensionistico degli orfani maggiorenni superstiti divenuti inabili in data successiva. E argomenta anche dal fatto che disposizione analoga a quella denunciata, contenuta nella legislazione pensionistica di guerra, ha formato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (sentenza della Corte n. 37 del 1975) con riguardo appunto alla omessa previsione di rilevanza dell'inabilità successiva.

2. - Questione sostanzialmente identica è stata sollevata anche dal pretore di Pisa, con ordinanza 18 aprile 1977 in causa Lupetti- INPS, e dal tribunale di Bari (che, senza ulteriori motivazioni, ha indicato a parametro l'art. 38 oltreché l'art. 3 della Costituzione) con ordinanza 22 aprile 1977 emessa nel procedimento civile tra Sgaramella e l'INPS; ed, infine, dal pretore di Trieste (ordinanza 5 marzo 1976 in causa De Michelini-INPS), che ha denunciato, accanto all'art. 13 r.d.l. 1939 citato, anche l'art. 24 della successiva legge 30 aprile 1969, n. 153.

3. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del pretore di Trento si è costituito l'INPS, che ha eccepito l'infondatezza della questione sollevata, sostenendo che la diversità di trattamento, tra orfani (maggioresni) inabili alla morte del genitore ed orfani divenuti inabili successivamente a tale evento, trarrebbe giustificazione dalla sostanziale differenza delle fattispecie comparate.

Nello stesso giudizio si è costituito anche l'attore Franco Matteotti che ha concluso, invece, per la declaratoria di illegittimità della norma denunciata.

Ed analogamente ha concluso Rosa Sgaramella, costituitasi nel giudizio relativo alla ordinanza del tribunale di Bari. Quest'ultima ha motivato la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione anche attraverso il richiamo della disciplina stabilita per gli orfani maioresni studenti (cui la pensione di reversibilità spetta se risultino a carico del defunto e non prestino lavoro retribuito, fino al 21 o 26 anno di età secondo il tipo di studio), da cui desumerebbersi, ad avviso della deducente, una attribuzione di rilevanza a requisiti verificatisi "anche in momenti successivi alla morte del genitore".

E ciò in correlazione alla delibera 24 marzo 1972 dell'INPS, la quale stabilisce che la corresponsione della pensione ai figli studenti non viene revocata, ma soltanto sospesa, nei periodi di saltuaria attività lavorativa o di interruzione degli studi, poi ripresi entro limiti di età fissati dalla legge.

4. - Nel giudizio relativo all'ordinanza del tribunale di Bari è intervenuto, infine, il Presidente del Consiglio dei ministri che, in relazione al profilato accostamento della disciplina dei figli superstiti di pensionato INPS con quella degli orfani di pensionato di guerra, ha posto l'accento sulla diversità di ispirazione dei due detti regimi pensionistici.

Considerato in diritto:

1. - I quattro giudizi relativi alle ordinanze in epigrafe sollevano la medesima questione di legittimità costituzionale, per cui vengono riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La Corte è chiamata a decidere della legittimità costituzionale dell'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a sua volta sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, per la parte in cui subordina la reversibilità, in favore dei figli maioresni invalidi superstiti di lavoratore assicurato o pensionato INPS, alla condizione che l'inabilità sussista "al momento del decesso del genitore".

Tale disposizione si assume in contrasto con l'art. 3 (dal tribunale di Bari richiamato anche in collegamento all'art. 38) della Costituzione, per l'irrazionale ed ingiustificata esclusione, dal trattamento pensionistico, dei figli superstiti maioresni inabili "da data successiva alla morte del genitore"; argomentando anche dal fatto che l'analoga disciplina stabilita dalla legislazione pensionistica di guerra (art. 63 legge 1950 n. 648 e art. 51 legge 1968, n. 313) ha formato oggetto di declaratoria di illegittimità per contrasto con l'art. 3 della Costituzione e con riguardo proprio alla esclusione di rilevanza della inabilità successiva.

3. - La questione non è fondata.

La diversa valutazione fatta dalla legge, ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità, della permanente inabilità al lavoro di soggetti maioresni, secondo che essa sia pregressa o successiva al decesso di genitore assicurato o pensionato dell'INPS, è invero giustificata dalla sostanziale diversità delle situazioni comparate, quale discende dall'esistenza,

nell'un caso e non anche nell'altro, di un nesso di dipendenza causale tra lo stato di bisogno dell'inabile o l'evento morte del rispettivo genitore.

Nel sistema della pensione di reversibilità, lo stato di bisogno si pone, infatti, nei riguardi di categorie di superstiti del lavoratore come i figli maggiorenni e i collaterali, quale presupposto costante del trattamento pensionistico (vedi la sentenza n. 6 in pari data) ed esso viene a dipendere da una situazione pregressa di vivenza a carico del lavoratore defunto (cfr. anche Corte cost. 1963 n. 123) e dalla sua interruzione per effetto, appunto, del decesso.

Il trattamento di reversibilità realizza cioè una garanzia di "continuità" del sostentamento al superstite; in funzione della quale si spiega la decorrenza di detta pensione (non dal momento della domanda, come per le altre forme previdenziali, ma) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso dell'assicurato o pensionato (art. 5 d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39).

Ora è di tutta evidenza che tali presupposti della reversibilità si verificano appunto nei riguardi del figlio maggiorenne, inabile al momento del decesso dell'assicurato o del pensionato.

Solo in questa ipotesi la vivenza a carico del genitore, in quanto non consistente in un mero fatto accidentale, ma dipendente dalle condizioni fisiche che impediscono di provvedere al proprio sostentamento, acquista rilevanza ai fini previdenziali in ragione della situazione di bisogno determinata dalla interruzione della detta fonte di sostentamento.

Gli stessi presupposti vengono invece a mancare nei rispetti degli orfani maggiorenni divenuti invalidi in epoca successiva (e potrebbe essere anche di molto) dal decesso del genitore; la eventuale situazione di bisogno dei quali ultimi viene a prospettarsi senza collegamento temporale e causale rispetto all'evento morte del familiare, in dipendenza unicamente della causa invalidante: come tale idonea eventualmente ad attivare altre più specifiche forme di tutela previdenziale.

Né vale in contrario l'argomento (formulato in comparsa e successive deduzioni della parte privata Sgaramella) che, nel caso di figli maggiorenni studenti, si darebbe rilievo, ai fini dell'attribuzione del trattamento di reversibilità, a requisiti verificatisi "anche in momenti successivi alla morte del genitore". La disposizione all'uopo richiamata (e desunta da una circolare INPS del 24 marzo 1972) - secondo cui la corresponsione della pensione a tali soggetti non viene revocata ma soltanto sospesa nei periodi di saltuaria attività lavorativa o di interruzione degli studi poi ripresi entro limiti di età fissati dalla legge - attiene con tutta evidenza non già al conseguimento del diritto a pensione, sibbene soltanto agli effetti (valutati come sospensivi e non interruttivi) di determinati eventi o comportamenti rispetto ad un trattamento pensionistico già conseguito.

Infine, del pari privo di consistenza è l'ultimo argomento che si ritiene di trarre dal fatto che nella legislazione pensionistica di guerra, per effetto della ricordata sentenza n. 37 del 1975 di questa Corte, l'inabilità lavorativa rilevi, per i figli maggiorenni, indipendentemente dal momento di insorgenza.

Infatti, come si desume dalla motivazione della stessa sentenza citata, le ragioni poste a base di quella pronuncia sono peculiari al regime delle pensioni di guerra (e non pertinenti al diverso sistema delle assicurazioni generali obbligatorie), essendosi ritenuto che la uniformità di trattamento, senza riguardo all'epoca della insorgenza della inabilità, rispondesse all'esigenza "di ordine naturale ed etico", propria della legislazione pensionistica di guerra, di assicurare "agli orfani di guerra, quali discendenti immediati del de cuius, un trattamento di particolare favore".

4. - Quanto all'art. 24 della legge 1969 n. 153, va osservato che esso, erroneamente richiamato dal pretore di Trento, non attiene alla disciplina impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 (contenente disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria) modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui subordina il diritto a pensione di reversibilità degli orfani maggiorenni inabili al lavoro alla condizione che l'inabilità sussista "al momento del decesso" del genitore, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.